

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI

DELLA PROVINCIA DI PARMA

REGOLAMENTO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI PARMA
IN MATERIA DI RISCOSSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visti:

- l'art. 7 comma 2 del D.lgs. 23.11.1944 n. 382, che attribuisce al Consiglio dell'Ordine il potere di determinare la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti negli Albi per le spese del proprio funzionamento;
- l'art. 37 comma 4 del R.D. 23/10/1925 n. 2537 che attribuisce al Consiglio dell'Ordine Territoriale il potere di fissare un contributo annuale ed un contributo per l'iscrizione nell'Albo;
- l'art. 50 del R.D.23/10/1925 n. 2537 che stabilisce i termini di versamento del contributo da parte degli Iscritti all'Albo;
- l'art. 2 della L. 3/8/1949 n. 536 che disciplina la sospensione per morosità;
- l'art. 4 (Obblighi nei confronti della professione) comma 6 del Codice Deontologico in vigore dal 01/09/2017;

PREMESSO

che il presente regolamento

- **disciplina tempi e modalità di riscossione** della quota associativa annuale dovuta per il regolare espletamento delle mansioni ordinistiche;
- **disciplina le modalità per le azioni** che il Consiglio pone in essere, per il deferimento degli iscritti inadempienti al fine dell'accertamento delle eventuali violazioni deontologiche;

CONSIDERATO

che i successivi paragrafi sono assunti come elementi fondanti del presente Regolamento di cui fanno parte a tutti gli effetti:

A Funzione dei contributi

-Le quote associative costituiscono le principali entrate del bilancio dell'Ordine per garantire l'autonomia gestionale ed il perseguimento degli scopi istituzionali art.1 del D.Lgs..Luog. 23.11.1944 n. 382;

B Obbligatorietà

L' art.5 comma 1 punto 2) della Legge 24 giugno1923 n. 1395, l'art. 7 comma 2 del D.Lgs.Lgt. del 23.11.1944 n.382, l'art. 37 comma 4 del R.D. 23/10/1925 n°2537 e la Legge 10/06/1978 n° 292 attribuiscono al Consiglio dell'Ordine il compito di stabilire un contributo associativo annuale, riferito all'anno solare, (decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre), che garantisca l'autonomia economica dell'Ente e le sue funzioni e ne indichi le modalità di riscossione. Pertanto tale contributo si configura come obbligo di natura giuridica;

C Misura della contribuzione

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Parma propone, in sede di redazione del Bilancio di Previsione, la misura del contributo relativo all'anno successivo posto a carico degli Iscritti all'Albo per le spese del proprio funzionamento e ne sottopone la relativa approvazione all'Assemblea degli Iscritti contestualmente all'approvazione del Bilancio di previsione;

D Riscossione

Il Consiglio dell'Ordine determina le modalità e la tempistica di riscossione dandone comunicazione agli Iscritti all'Albo,

tramite i propri canali istituzionali, come previsto dall'art. 37 comma 1 punto 4 del R.D. 23/10/1925 n. 2537.

Tutto ciò

PREMESSO E CONSIDERATO

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1**Modalità e termini per la riscossione della quota associativa**

Il Consiglio dell'Ordine determina la scadenza per il pagamento della quota associativa nella data del 30 aprile di ogni anno.

Il Consiglio dell'Ordine stabilisce quanto segue.

- 1 L'ammontare della quota annuale con apposita delibera.
- 2 Gli iscritti sono informati, dell'importo della quota associativa e delle modalità di pagamento attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ordine.
- 3 La richiesta di pagamento sarà inviata a mezzo PEC; resta inteso che l'Ordine non è responsabile della mancata ricezione, dovuta a qualsiasi causa, della richiesta di pagamento, posto che l'Isritto è consapevole e responsabile del suo obbligo di versamento annuale.
- 4 È possibile procedere al pagamento attraverso la seguente modalità:
 - bollettino PAGOPA.
- 5 La segreteria effettuerà la rendicontazione contabile dell'avvenuto pagamento delle quote entro il **15 maggio**; per ritardati pagamenti eseguiti dopo il **15 maggio**, alla quota associativa verrà richiesto contestualmente il versamento del diritto fisso di segreteria (per spese di accertamento e di gestione) fissato in € 50,00.
- 6 Fermi restando gli oneri di segreteria, decorso il termine ultimo di pagamento del 15 giugno, verrà inviato agli inadempienti a mezzo P.E.C., ovvero a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una nota formale per il sollecito del versamento delle somme entro 15 gg, evidenziando le conseguenze cui l'Isritto è soggetto, nel rispetto del presente regolamento.
- 7 A partire dal 15 luglio i nominativi degli iscritti che non avranno adempiuto al pagamento della quota nei tempi indicati, verranno deferiti al Consiglio di Disciplina, per gli accertamenti del caso, ai sensi dell'art. 4 comma 6 del Codice Deontologico vigente.
- 8 È competenza dell'Ordine – nell'esercizio della propria attività amministrativa, indipendente ed autonoma rispetto alla vicenda deontologica – porre in essere le procedure utili per la riscossione del debito, con spese a carico esclusivo dell'iscritto inadempiente.

Art. 2**Casi particolari**

In caso di cancellazione su domanda dell'iscritto, il Consiglio dell'Ordine stabilisce che non venga richiesta la corresponsione della quota associativa per l'anno successivo alla richiesta solo in caso di formale presentazione della domanda di cancellazione dall'Albo entro il 31/12, secondo le procedure in essere presso la Segreteria dell'Ordine.

Gli iscritti che presenteranno domanda di trasferimento di iscrizione presso altro Ordine dopo il 1° gennaio, dovranno corrispondere l'importo dell'intera quota associativa per l'anno in corso. Il pagamento della quota verrà comunicato all'Ordine di trasferimento.

Sia in caso di morosità che in pendenza di giudizio disciplinare, la richiesta volontaria di cancellazione viene sospesa, e riaperta solo ad avvenuta cessazione della morosità e a definitivo compimento del giudizio disciplinare. Per tutto il periodo in

cui la pratica è sospesa, l'architetto che ne ha fatto richiesta è a tutti gli effetti iscritto all'Albo, e pertanto continua ad essere assoggettato a tutti i doveri che ne derivano, compreso il pagamento della quota maturata per ogni anno solare di iscrizione, ed il versamento di tutti i diritti dovuti.

Art. 3

Procedimento disciplinare a carico di iscritti morosi e procedure amministrative

1 Decorso inutilmente il termine stabilito, il Consiglio dell'Ordine deferisce gli iscritti inadempienti al Consiglio di Disciplina per l'avvio del procedimento disciplinare di cui all'art. 50 del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537: "Il mancato versamento della quota dà luogo a procedimento disciplinare".

2 Il Consiglio di Disciplina, ricevuti i nominativi degli iscritti morosi da parte del Consiglio dell'Ordine, ai sensi dell'art.1 del presente Regolamento, dovrà verificare il persistere della morosità di ognuno e comunicare entro il successivo 30 settembre al Consiglio dell'Ordine i procedimenti deontologici attivati, ai fini della relativa comunicazione al Consiglio Nazionale Architetti P.P.C. per la contestuale richiesta di sospensione del contributo dovuto per gli iscritti morosi sottoposti a procedimento disciplinare.

3 Il Collegio di Disciplina incaricato, valuta in piena autonomia la situazione dell'iscritto inadempiente. Qualora l'incolpato persista nella morosità, avvia un procedimento disciplinare, ai sensi del Codice deontologico e dell'art. 2 della Legge 3/8/1949 n° 536, con l'emanazione di un provvedimento di sospensione a tempo indeterminato.

4 A seguito del provvedimento di sospensione, il Consiglio dell'Ordine invita l'iscritto all'immediato deposito del timbro professionale presso la Segreteria dell'Ordine.

5 Il/I nominativo/i dell'iscritto/i sospeso/i verrà annotato nell'Albo professionale e comunicato con procedura obbligatoria agli Enti Territoriali, secondo le procedure previste nell'apposito Regolamento.

6 L'adozione del provvedimento disciplinare di sospensione non fa decadere, in ogni caso, l'obbligo di versamento dei contributi da parte dell'iscritto sospeso considerato che la sospensione stessa non fa venir meno l'appartenenza dell'iscritto all'Albo, ma impedisce soltanto e temporaneamente l'efficacia dell'iscrizione.

Art. 4

Procedure relative a iscritti morosi sospesi

1 Qualora, scaduto il termine del pagamento della successiva quota associativa annuale, l'iscritto non abbia provveduto alla regolarizzazione della propria posizione contributiva nei confronti dell'Ordine, il Consiglio dell'Ordine tramite PEC ovvero raccomandata a.r. inviterà nuovamente l'iscritto sospeso a sanare la propria posizione debitoria e a manifestare formalmente entro 10 gg la propria scelta tra la richiesta di cancellazione dall'Albo o di rimanere iscritto saldando il dovuto.

2 L'eventuale mancata risposta darà luogo ad un nuovo procedimento a suo carico. Il mancato pagamento della quota e di eventuali arretrati non costituisce in alcun modo tacita richiesta di cancellazione dall'Ordine.

3 Qualora l'inadempiente comunichi per iscritto e senza riserve la volontà di pagare, allo stesso viene concesso ulteriore termine di 15 gg dalla ricezione di detta comunicazione per eseguire il pagamento.

4 Trascorso inutilmente il termine di cui al punto 3), il Consiglio dell'Ordine, tenuto conto della persistente e reiterata morosità e del venir meno del dovere di collaborazione potrà deferire l'iscritto sospeso moroso al Consiglio di Disciplina, per l'autonoma e indipendente valutazione del sussistere di violazioni deontologiche.

5 Il Consiglio di Disciplina, considerata la mancata collaborazione dell'iscritto con il proprio Ordine professionale, fermo restando la completa discrezionalità di quest'ultimo in merito alle valutazioni di competenza e considerata la gravità dell'illecito ed ogni altra violazione deontologica, potrà anche disporre la cancellazione dall'Albo.

6 L'adozione del provvedimento disciplinare di cancellazione non estingue il debito del professionista cancellato nei confronti dell'Ordine.

Art. 5

Reiscrizione

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti (di qualsivoglia Provincia), ai sensi dell'**art.47 RD n.2537/1925**, subordina

l'accettazione della nuova domanda di iscrizione all'Albo - dopo l'avvenuta cancellazione a seguito di provvedimento disciplinare - al trascorrere dei 2 anni dalla medesima sanzione.

Art.6

Norme finali. Entrata in vigore del regolamento

Tutte le comunicazioni tra l'iscritto e l'Ordine, riferibili alle circostanze previste dal presente Regolamento, dovranno essere rese in modo **formale per iscritto** secondo le tempistiche e le modalità ivi esplicitate. Comunicazioni per le vie brevi, scritte o verbali, mediante le quali si manifestino "*intenzioni* ad assolvere a specifici *adempimenti*" non hanno rilevanza né sotto il profilo amministrativo né dimostrano di avere assolto ad obblighi sotto il profilo deontologico.

Il presente regolamento si applica a tutte le pratiche in essere e future. A seguito di approvazione del Consiglio dell'Ordine e di ratifica dell'Assemblea degli iscritti è esecutivo a tutti gli effetti.